

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/92 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1992**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1301/92 e che porta a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1301/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1585/92⁽⁶⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 700 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 2 luglio 1992 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1301/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1301/92 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1301/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 5.